



# COMUNE DI SETZU

## Provincia del Medio Campidano

*ORIGINALE*

### Determinazione Responsabile

### Servizio Tecnico

**Numero 67 del 29-04-2026**

**Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE DI SETZU A FAVORE DEL COMUNE DI GERGEI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI GERGEI E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ESCOLCA TRIENNIO SCOLASTICO 2026/2029 - C.I.G. BB0420D693 - Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma certificata SARDEGNA CAT Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della L. n° 241/1990 della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 50 del 30.03.2026**

**Vista** la deliberazione del C.C. N° 2 del 16/02/2026 di approvazione del bilancio 2026/2028;

**VISTO** l'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, sull'attribuzione dei compiti dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;

**VISTA** il decreto sindacale con cui veniva nominato Responsabile del Servizio tecnico l'Ing. Valerio Porcu;

**Premesso che:**

- l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;
- l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

**DATO ATTO** che il D.Lgs. 36/2023:

- a) è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- b) all'art. 62, commi 1 e 2, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere

direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatorie che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;

c) all'art.62, comma 6, prevede che, le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore 500.000 euro:

- procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
- ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
- procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- all'art. 1, comma 1, lett. i), dell'allegato I.1 definisce la «centrale di committenza» come una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce: «attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza»;

d) all'art. 62, comma 7, stabilisce che le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1 e che in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:

- progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
- progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
- progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
- istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
- eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g);

e) all'art. 62, comma 7, stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito

istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2;

f) all'art. 62, comma 18, prevede che, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all' articolo 63, comma 2, lettere b) e c);

g) all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 stabilisce, rispettivamente per lavori e servizi, che ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 o S2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;

h) all'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 stabilisce che si intende per

- «attività di committenza ausiliaria» le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
  - infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
  - consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
  - preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
  - gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;

i) all'articolo 63, comma 1, stabilisce che “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62 è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;

j) Che l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;

k) Che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, recante “Stazione

Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”, ha disciplinato le attività e i servizi chela S.U.A. è tenuta a svolgere ed individuato gli Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante;

l) Che in data 17/02/2026, il Comune di Setzu è stato iscritto nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate conseguendo i seguenti punteggi:

- Livello di qualificazione lavori: L1 – senza limiti di importo;
- Livello di qualificazione servizi e forniture: SF3 – fino a 750.000 euro;

m) Che la stessa potrà svolgere le procedure di gara richieste da Comuni ed Enti fuori dal territorio provinciale, nonché quelle assegnate d'ufficio da ANAC;

n) che l'art. 62, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;

**VALUTATO** che il ricorso alla Stazione Unica Appaltante (SUA) è finalizzato a consentire ai soggetti aderenti (non in possesso di qualificazione) una gestione ottimale delle procedure di appalto di lavori, servizi e beni, nonché alla gestione delle procedure afferenti alle opere PNRR e PNC;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n° 40 del 22/07/2025 con cui si approvava l'aggiornamento dello Schema di convenzione per la gestione delle attività della SUA Comune di Setzu a seguito di emanazione del Decreto Legislativo 209/2024, che apporta modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 36/2023, noto come "Codice dei contratti pubblici";

**VISTA** la nota Pec del 11/12/2025 con cui il Comune di Gergei – Via Guglielmo Marconi n° 65 - 09055 Gergei ha richiesto l'esperimento delle procedure di gara, mediante ricorso alla Stazione Appaltante Qualificata del Comune di Setzu, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Affidamento del Servizio di ristorazione scolastica del Comune di Gergei;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 16/12/2025 con cui si autorizzava il Servizio Tecnico, in qualità di Responsabile della Stazione Unica Appaltante del Comune di Setzu, a procedere con le attività e le procedure necessarie ad adempiere a quanto richiesto dal legale rappresentante del Comune di Gergei – Via Guglielmo Marconi n° 65 - 09055 Gergei per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Affidamento del Servizio di ristorazione scolastica del Comune di Gergei;

**VISTA** la nota prot. N° 2189 del 24.03.2026 con cui il Comune di Gergei ha inviato il progetto gestionale per l'affidamento Servizio Mensa Scolastica A Ridotto Impatto Ambientale Delle Scuole Dell'infanzia Primaria E Secondaria Del Comune Di Gergei E Della Scuola Dell'infanzia Di Escolca Triennio Scolastico 2026/2029;

**DATO** atto che il Comune di Gergei non è una stazione appaltante qualificata per l'affidamento dei servizi in oggetto ed il valore del contratto è superiore ad € 140.000,00;

**VISTO** l'art. 8 della Convenzione per la gestione delle attività della S.U.A. Comune di Setzu ed in particolare il comma 1 lett. c) che così dispone: "Sono di competenza della S.U.A. le seguenti funzioni ed attività: la nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 47 del 25.03.2026 con cui veniva nominato R.U.P. per l'attuazione della fase di affidamento dell'intervento: " SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI GERGEI E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ESCOLCA TRIENNIO SCOLASTICO 2026/2029" per conto del Comune di Gergei, in forza della Convenzione per la gestione delle attività della S.U.A. Comune di Setzu, l'Ing. Valerio Porcu, istruttore direttivo tecnico ad alta specializzazione del Comune di Setzu;

**ATTESO** che per la realizzazione dei servizi di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento dei medesimi ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 50 del 30.03.2026 con cui si adottava apposita decisione a contrarre per l'affidamento del " SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI GERGEI E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ESCOLCA TRIENNIO SCOLASTICO 2026/2029" per conto del Comune di Gergei, in forza della Convenzione per la gestione delle attività della S.U.A. Comune di Setzu, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett e) del D.Lgs. n. 36/2023 attraverso la piattaforma elettronica SARDEGNA CAT, certificata e coerente con le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs n° 36/2023;

**Vista** la nota prot. N° 2961 del 28.04.2026 pervenuta al protocollo del Comune di Gergei con cui un operatore economico evidenzia una carenza suscettibile di inficiare l'intera procedura competitiva anche successivamente all'eventuale affidamento, in quanto non viene definito alcun criterio premiante alle imprese che adottano politiche tese a favorire la parità di genere, ai sensi dell'art. 108, comma 7 del D. Lgs. n.36/2023, comprovate a mezzo della certificazione di cui all'art. 46-bis del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

**Vista** la Delibera Anac n° 145 del 09.04.2025 che richiama con forza l'obbligo per le stazioni appaltanti di rispettare quanto stabilito dall'art. 108, comma 7, del D.Lgs n° 36/2023 pena l'illegittimità della lex specialis e l'annullamento della gara, precisa che l'inserimento di impegni in

materia occupazionale non equivale all'introduzione del criterio premiale richiesto dall'art. 108 del D.Lgs n° 36/2023;

**Visto** l'art. 102 del D.Lgs n° 2023 che impone obblighi in materia di clausole sociali (occupazione giovanile, femminile e inclusiva) e stabilisce oneri contrattuali per l'aggiudicatario;

**Visto** l'art. 108, comma 7 del D.Lgs n° 36/2023 che introduce un criterio premiale per le imprese che abbiano adottato politiche di parità di genere, dimostrabili mediante certificazione, ed in particolare: *“al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione di cui all'art. 46-bis del D.Lgs n° 198/2006”*;

**Considerato** che tale disposizione, come ribadito dalla Giurisprudenza e dalla Relazione illustrativa al Codice, ha natura vincolante, non potendo essere surrogata da altre misure – pur con finalità simili – non previste dalla legge;

**Dato** atto che il punteggio premiale deve essere assegnato in automatico al possesso della certificazione, senza bisogno di progetti valutabili discrezionalmente, in quanto trattasi di una condizione oggettiva volta a valorizzare la struttura organizzativa dell'operatore economico impegnato su questi temi;

**Dato** atto che la clausola premiale per la parità di genere è obbligatoria e deve essere inserita espressamente nella documentazione di gara, insieme alle modalità di verifica del possesso della certificazione di parità di genere, rilasciata ai sensi dell'art. 46-bis del D.Lgs n° 198/2006;

**Considerato** che il mancato inserimento di questa clausola rappresenta un vizio della lex specialis e comporta l'annullamento della procedura al fine di riavviare il procedimento di affidamento secondo le prescrizioni di legge;

**Visto** l'art. 21-octies comma 1 della L. n° 241/1990 e ss.mm.ii. che così dispone: *“È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”*;

**Dato** atto che la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 50 del 30.03.2026 ed i conseguenti atti propedeutici alla gara d'appalto (lettera di invito-disciplinare di gara) non ottemperano in maniera piena a quanto disposto dall' art. 108, comma 7 del D.Lgs n° 36/2023 e pertanto sono stati adottati in violazione di legge;

**Visto** l'art. 21-nonies, comma 1, della L. n° 241/1990 e ss.mm.ii. che così dispone: *“ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei*

*destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”*

**Dato** atto che sussiste l'interesse pubblico a che la procedura di scelta del contraente sia esperita nel pieno rispetto delle disposizioni normative di settore con particolare riferimento al D.Lgs n° 36/2023 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto** dunque che sussistano – ai sensi dell'articolo 21-nonies, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – i presupposti per l'esercizio del potere di annullamento in autotutela da parte di questa stazione appaltante per violazione di legge;

**Ritenuto** altresì che questa Amministrazione può procedere all'annullamento della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 50 del 30.03.2026 ed i conseguenti atti propedeutici alla gara d'appalto (lettera di invito-disciplinare di gara) senza l'inoltro di specifica comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge n. 241, costituendo il suddetto annullamento provvedimento conclusivo di un procedimento già avviato con l'inoltro della lettera d'invito ai concorrenti;

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante: *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)”*;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

#### **DETERMINA**

**di approvare** le premesse della presente determinazione;

**di disporre** – ai sensi dell'articolo 21-nonies, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – l'annullamento in autotutela della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 50 del 30.03.2026 ed i conseguenti atti propedeutici alla gara d'appalto (lettera di invito-disciplinare di gara) avente ad oggetto: **”STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE DI SETZU A FAVORE DEL COMUNE DI GERGEI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI GERGEI E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ESCOLCA TRIENNIO SCOLASTICO 2026/2029 - C.I.G. BB0420D693 — Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma certificata SARDEGNA CAT”**;

**di comunicare** il presente provvedimento a tutti i concorrenti invitati alla procedura di gara sopracitata tramite piattaforma Sardegna Cat ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. 36/2023;

**Di dare atto** che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso all’Autorità Giurisdizionale Amministrativa, Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro il termine di 30

giorni dalla ricezione della comunicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 120 del Decreto legislativo n.104/2010;

**di prendere** e dare atto il Responsabile Unico di Progetto per la fase di affidamento, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è l'Ing. Valerio Porcu, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

**di dare atto** che l'Ing. Valerio Porcu non incorre in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs n° 36/2023;

**di dare** atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s,m,i ;

La presente determinazione, previa lettura, viene approvata e sottoscritta ai sensi di Legge.

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Valerio Porcu

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005)*